

Il contributo delle Autorità di bacino alla politica per la salvaguardia delle risorse idriche europee

Dalla seconda metà degli anni settanta ad oggi, l'UE ha messo in atto una politica in materia di acque che partendo dagli aspetti riguardanti la salute dei cittadini è progressivamente divenuta più ampia fino a comprendere tutti gli impatti dei principali settori di uso delle acque.

Nel 2000, a seguito dell'approvazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e l'introduzione di un approccio integrato alla gestione delle risorse idriche fondato sui metodi della "gestione sostenibile dei bacini idrografici", tale politica ha fatto un importante salto di qualità.

La direttiva ha, infatti, istituito un quadro comune per la protezione delle acque superficiali interne, di quelle sotterranee, di quelle di transizione e di quelle costiere con l'obiettivo di:

- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- agevolare l'utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse disponibili;
- mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, e l'arresto delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie;
- assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee;
- contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la direttiva ha previsto:

- la creazione di un sistema tecnico ed amministrativo basato su distretti idrografici naturali;
- l'unificazione all'interno di un unico quadro pianificatorio delle diverse questioni relative alla gestione delle risorse idriche e il coinvolgimento attivo delle parti interessate e la consultazione dell'opinione pubblica.

In particolare, i piani di gestione dei bacini idrografici, per le acque superficiali, devono contenere le misure di protezione, miglioramento e ripristino necessarie al fine di raggiungere il *buono stato ecologico* richiesto.

Lo stato ecologico di un corpo idrico viene definito attraverso la valutazione degli:

- *elementi biologici*: composizione e abbondanza della flora acquatica, dei macroinvertebrati bentonici e della fauna ittica, per la quale si considera anche la struttura di età;
- *elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici*: regime idrologico (massa e dinamica del flusso idrico e connessione con il corpo idrico sotterraneo), continuità fluviale, condizioni morfologiche (variazione della profondità e della larghezza del fiume, struttura e substrato dell'alveo, struttura della zona ripariale);
- *elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici*: condizioni termiche, condizioni di ossigenazione, salinità, stato di acidificazione, condizioni di nutrienti, inquinanti specifici.

Le definizioni normative per la classificazione dello *stato ecologico dei fiumi* sono:

- *stato elevato*: nessuna alterazione antropica, o alterazioni antropiche poco rilevanti, dei valori degli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica del tipo di corpo idrico superficiale rispetto a quelli di norma associati a tale tipo inalterato; i valori degli elementi di qualità biologica del corpo idrico superficiale rispecchiano quelli di norma associati a tale tipo inalterato e non evidenziano nessuna distorsione o distorsioni poco rilevanti; si tratta di condizioni e comunità tipiche specifiche;

- *stato buono*: i valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano livelli poco elevati di distorsione dovuti all'azione umana, ma si discostano solo lievemente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato;
- *stato sufficiente*: i valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale si discostano moderatamente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato; i valori presentano segni moderati di distorsione dovuti all'azione umana e alterazioni significativamente maggiori rispetto alle condizioni di stato buono.

L'attuazione della direttiva prevede una serie di cicli di sei anni, il primo dei quali ha coperto il periodo 2009-2015.

Nel 2007, il quadro normativo europeo è stato integrato con una nuova direttiva (2007/60/CE) tesa a istituire “un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche...”

In particolare tale direttiva - nota come direttiva alluvioni e recepita nel quadro legislativo nazionale con il D. Lgs. 49/2010 - prevedeva che gli Stati Membri effettuassero una valutazione preliminare del rischio alluvioni entro il 22 dicembre 2011, provvedessero poi alla stesura di mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvione entro il dicembre 2013 e, infine, alla ultimazione e pubblicazione di piani di gestione del rischio da alluvioni entro il 22 dicembre 2015.

Le mappe della pericolosità riportano i limiti delle aree potenzialmente interessate dalle inondazioni causate dai corsi d'acqua (naturali e artificiali) e dal mare, con riferimento a tre scenari: alluvioni rare (tr > di 500 anni o massimo storico registrato), poco frequenti (tr 100-200 anni), frequenti (tr 20-50 anni).

Le mappe del rischio indicano la presenza degli elementi potenzialmente esposti (popolazione coinvolta, servizi, infrastrutture, attività economiche etc.) che ricadono nelle aree allagabili. Le classi di rischio rappresentate sono 4: R1- rischio moderato o nullo, R2 - rischio medio, R3 - Rischio elevato, R4 - rischio molto elevato.

I Piani di gestione affrontano tutti gli aspetti della gestione del rischio: prevenzione, protezione e preparazione, comprese le previsioni di alluvione e i sistemi di allertamento, tenendo conto delle caratteristiche del bacino interessato.

Le misure del piano riguardano il così detto tempo “differito”: si tratta dell'analisi dei processi fisici in atto, dell'individuazione delle criticità, dell'indicazione dei rimedi di tipo strutturale (opere di difesa intensive od estensive), di tipo non strutturale (indirizzi per il governo del suolo e delle acque, la conservazione della natura); e il così detto “tempo reale”: si tratta dei piani di protezione civile, della previsione e del monitoraggio idrometeorologico, dei sistemi di allertamento per il rischio idraulico e per l'intervento di soccorso, la sorveglianza idraulica e la regolazione dei deflussi.

Anche per l'attuazione della direttiva alluvioni si prevedono cicli di sei anni coincidenti con quelli della direttiva quadro acque; l'obiettivo finale è quello di pervenire al termine del prossimo ciclo ad un unico strumento di pianificazione integrata del distretto idrografico.

Per quanto riguarda la situazione italiana, è doveroso segnalare che la piena operatività della norma europea non è stata ancora raggiunta in quanto, sebbene, la direttiva sia stata recepita nel quadro legislativo nel 2006, con il così detto testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006), i distretti idrografici non sono ancora operativi, non essendo state istituite le autorità distrettuali.

Per far fronte agli obblighi comunitari, tuttavia, nel febbraio del 2009, il Parlamento incaricava le Autorità di bacino nazionali del compito di “coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di gestione all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure.” Per i distretti idrografici nei quali non erano presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, dovevano provvedere le regioni.

Nel febbraio del 2010 i piani di gestione relativi ai distretti all'interno dei quali operavano le sette autorità di bacino di rilievo nazionale istituite dalla Legge 183 del 1989 (Po, Adige, Alto Adriatico,

Serchio, Arno, Tevere e Liri-Volturno-Garigliano) venivano approvati dai rispettivi Comitati istituzionali, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricadeva nel distretto idrografico al quale si riferivano i piani di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali.

Nel 2010, a fronte della perdurante situazione di blocco dell'attuazione della parte Terza del D. Lgs. 152/2006, relativa alle norme in materia di difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche, “nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali”, alle autorità di bacino veniva dato il compito di provvedere:

- all'aggiornamento dei piani di gestione delle acque approvati nel febbraio dello stesso anno, mediante lo svolgimento di funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici;
- alla predisposizione dei piani di gestione delle alluvioni introdotti dalla Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione.

Il 17 dicembre 2015 nel rispetto delle scadenze imposte dalla normativa europea i Comitati istituzionali delle Autorità di bacino hanno adottato l'aggiornamento del Piano di gestione delle Acque e il Piano di gestione delle Alluvioni.

I piani sono disponibili sul sito del Ministero dell'Ambiente:

<http://www.direttivaacque.minambiente.it>

<http://www.minambiente.it/pagina/protezione-del-suolo>